

## **Regione Liguria:**

### **esenzione tassa automobilistica per persone disabili**

#### **Disabili con ridotte o impedito capacità motorie**

- La Legge Finanziaria per il 1998 (L.449/97) ha introdotto l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per i mezzi adattati alla locomozione e alla deambulazione delle persone con ridotta o impedita capacità motoria (art.8, comma 7).
- L'esenzione decorre dall'inizio del periodo tributario nel corso del quale è stata presentata l'istanza.
- Hanno diritto all'esenzione dal pagamento del bollo auto le persone disabili o i familiari cui il disabile sia fiscalmente a carico (deve, cioè, godere di un reddito imponibile inferiore a Euro 2.840 annui, non considerando ai fini Irpef le provvidenze assistenziali, ad es. indennità di accompagnamento o frequenza, assegno mensile di assistenza, pensione di invalidità civile, di lavoro o di guerra).
- Possono accedere ai benefici solo alcune tipologie di veicoli che sono espressamente previsti dalla Legge Finanziaria 1998: motocarrozette, motoveicoli per trasporto promiscuo, motoveicoli per trasporti specifici, autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo, autoveicoli per trasporti specifici. Sono, inoltre, esenti i velocipedi con motore ausiliario, i motocicli leggeri e le motocarrozette leggere destinati a sostituire o integrare le possibilità di deambulazione dei mutilati ed invalidi per qualsiasi causa (ex art. 17, lett. h DPR. 39/53).
- Sono esclusi dal beneficio caravan, camper, i veicoli alimentati a benzina di cilindrata superiore a 2000 centimetri cubici, e a gasolio di cilindrata superiore a 2800 centimetri cubici.
- Tutti i veicoli, per fruire dell'esenzione, devono essere adattati in funzione delle ridotte capacità motorie permanenti dei disabili che li utilizzano.
- Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di solo cambio automatico, purché prescritto dalla commissione medica locale; l'esenzione spetta anche per i veicoli adattati per l'accompagnamento dei portatori di handicap.
- Se il disabile possiede più veicoli, l'esenzione spetta per un solo veicolo, che potrà essere scelto dal disabile stesso (la targa dell'auto prescelta dovrà essere indicata al momento della presentazione della documentazione).

#### **Per ottenere l'esenzione occorre produrre la seguente documentazione:**

- **Domanda di esenzione** indirizzata all'Agenzia delle Entrate competente per territorio, sottoscritta e datata dall'intestatario o da soggetto legittimato a termini di legge.
- **Copia della carta di circolazione** dalla quale risultano gli adattamenti necessari al trasporto o (per i titolari di patente) i dispositivi di guida applicati al veicolo, integrata, per i veicoli muniti di solo cambio automatico, dalla prescrizione della commissione medica locale, ai sensi dell'art. 119 del Codice della Strada.
- **Copia della certificazione rilasciata da una Commissione medica pubblica**, attestante la patologia che comporta ridotte o impedito capacità motorie (Commissione medica art. 3 della Legge 104/92, commissione medica pubblica invalidi civili, invalidi sul lavoro, invalidi di guerra).
- **Copia della patente di guida speciale** (non è richiesta per i veicoli adattati solo nella carrozzeria, da utilizzare per l'accompagnamento e la locomozione dei disabili).
- **Atto, anche in copia, attestante che il disabile è fiscalmente a carico** dell'intestatario del veicolo, o dichiarazione sostitutiva di certificazione, ove necessario.

## **Disabili non vedenti o sordi**

- Ai sensi della legge 342, del 21 novembre 2000, art. 50, dal 1 gennaio 2001 hanno diritto all'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica i non vedenti (cecità assoluta o che hanno un residuo visivo non superiore ad 1/10 in entrambi gli occhi) ed i sordomuti (colpiti da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata).
- L'esenzione decorre dall'inizio del periodo tributario nel corso del quale è stata presentata l'istanza.
- Hanno diritto all'esenzione dal pagamento del bollo auto le persone disabili o i familiari cui il disabile sia fiscalmente a carico (deve, cioè, godere di un reddito imponibile inferiore a Euro 2.840 annui, non considerando ai fini Irpef le provvidenze assistenziali, ad es. indennità di accompagnamento o frequenza, assegno mensile di assistenza, pensione di invalidità civile, di lavoro o di guerra).
- Possono accedere ai benefici solo alcune tipologie di veicoli che sono espressamente previsti dalla Legge Finanziaria 1998: motocarrozze, motoveicoli per trasporto promiscuo, motoveicoli per trasporti specifici, autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo, autoveicoli per trasporti specifici. Sono, inoltre, esenti i velocipedi con motore ausiliario, i motocicli leggeri e le motocarrozze leggere destinati a sostituire o integrare le possibilità di deambulazione dei mutilati ed invalidi per qualsiasi causa (ex art. 17, lett. h DPR. 39/53).
- Non è necessario alcun adattamento tecnico del veicolo.
- Sono esclusi dal beneficio caravan, camper, i veicoli alimentati a benzina di cilindrata superiore a 2000 centimetri cubici, e a gasolio di cilindrata superiore a 2800 centimetri cubici.
- Se il disabile possiede più veicoli, l'esenzione spetta per un solo veicolo, che potrà essere scelto dal disabile stesso (la targa dell'auto prescelta dovrà essere indicata al momento della presentazione della documentazione).

### **Per ottenere l'esenzione occorre produrre la seguente documentazione:**

- **Domanda di esenzione** sottoscritta e datata dall'intestatario o da soggetto legittimato a termini di legge.
- **Copia della carta di circolazione.**
- **Copia della certificazione rilasciata da una Commissione medica pubblica**, attestante la patologia.
- **Atto, anche in copia, attestante che il disabile è fiscalmente a carico** dell'intestatario del veicolo, o dichiarazione sostitutiva di certificazione, in luogo dell'atto, ove necessario.

## **Disabili psichici o mentali**

- Ai sensi dell'art. 30, comma 7, della Legge 388/2000 hanno diritto all'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche i soggetti con handicap psichico o mentale.
- L'handicap deve essere di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
- L'esenzione decorre dall'inizio del periodo tributario nel corso del quale è stata presentata l'istanza.
- Hanno diritto all'esenzione dal pagamento del bollo auto le persone disabili o i familiari cui il disabile sia fiscalmente a carico (deve, cioè, godere di un reddito imponibile inferiore a Euro 2.840 annui, non considerando ai fini Irpef le provvidenze assistenziali, ad es. indennità di

accompagnamento o frequenza, assegno mensile di assistenza, pensione di invalidità civile, di lavoro o di guerra).

- L'esenzione si applica ai veicoli acquistati direttamente dal portatore di handicap o da persona cui il portatore d'handicap risulta fiscalmente a carico.
- Non è richiesto alcun adattamento tecnico del veicolo.
- Sono esclusi dal beneficio caravan, camper, i veicoli alimentati a benzina di cilindrata superiore a 2000 centimetri cubici, e a gasolio di cilindrata superiore a 2800 centimetri cubici.
- Se il disabile possiede più veicoli, l'esenzione spetta per un solo veicolo, che potrà essere scelto dal disabile stesso (la targa dell'auto prescelta dovrà essere indicata al momento della presentazione della documentazione).

#### **Per ottenere l'esenzione occorre produrre la seguente documentazione:**

- **Domanda di esenzione** sottoscritta e datata dall'intestatario o da soggetto legittimato a termini di legge.
- **Copia della carta di circolazione.**
- **Copia della certificazione rilasciata da una Commissione medica pubblica** attestante la patologia (di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento).
- Copia della documentazione attestante il riconoscimento dell'**indennità di accompagnamento** o dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
- **Atto, anche in copia, attestante che il disabile è fiscalmente a carico** dell'intestatario del veicolo, o dichiarazione sostitutiva di certificazione, in luogo dell'atto, ove necessario.

#### **Disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni**

- Ai sensi dell'art. 30, comma 7, della Legge 388/2000, hanno diritto all'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche i disabili con patologie che comportino limitazione grave e permanente della deambulazione o affetti da pluriamputazione.
- L'esenzione decorre dall'inizio del periodo tributario nel corso del quale è stata presentata l'istanza.
- Hanno diritto all'esenzione dal pagamento del bollo auto le persone disabili o i familiari cui il disabile sia fiscalmente a carico (deve, cioè, godere di un reddito imponibile inferiore a Euro 2.840 annui, non considerando ai fini Irpef le provvidenze assistenziali, ad es. indennità di accompagnamento o frequenza, assegno mensile di assistenza, pensione di invalidità civile, di lavoro o di guerra).
- L'esenzione si applica al veicolo intestato direttamente dal portatore di handicap o a persona di cui sia fiscalmente a carico.
- Non è richiesto alcun adattamento tecnico del veicolo. Sono esclusi dal beneficio caravan, camper, i veicoli alimentati a benzina di cilindrata superiore a 2000 centimetri cubici, e a gasolio di cilindrata superiore a 2800 centimetri cubici.
- Se il disabile possiede più veicoli, l'esenzione spetta per un solo veicolo, che potrà essere scelto dal disabile stesso (la targa dell'auto prescelta dovrà essere indicata al momento della presentazione della documentazione).

#### **Per ottenere l'esenzione occorre produrre la seguente documentazione:**

- **Domanda di esenzione** sottoscritta e datata dall'intestatario o da soggetto legittimato a termini di legge.
- **Copia della carta di circolazione.**

- **Copia della certificazione rilasciata da una Commissione medica pubblica** dalla quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave derivante da patologie (ivi comprese le pluriamputazioni) che comportino una limitazione permanente della deambulazione (ai sensi art. 3 comma 3 Legge 104/92).
- **Atto, anche in copia, attestante che il disabile è fiscalmente a carico** dell'intestatario del veicolo, o dichiarazione sostitutiva di certificazione, in luogo dell'atto, ove necessario.